

# AGRICOLTURA BIOLOGICA

Attività di controllo e certificazione in produzione primaria

REGOLAMENTO (UE) 2018/848

**ANTONIO MARCONE**



<b>REGOLAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</b>	
RP1	Regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
RP2	Regolamento (UE) 2020/1693 del parlamento europeo e del consiglio dell’ 11 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste.

<b>REGOLAMENTI DI ESECUZIONE</b>	
RE1	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli stati membri sono tenuti a trasmettere
RE2	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2042 della commissione del 11 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/464 per quanto riguarda la sua data di applicane e talune altre date pertinenti al fine dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio relativo alla produzione biologica
RE3	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
RE4	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.
RE5	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici in conversione nell'unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controlli riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio


<b>REGOLAMENTI DELEGATI</b>	
RD1	Regolamento delegato (UE) 2020/427 della commissione del 13 gennaio 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici.
RD2	Regolamento delegato (UE) 2020/1794 della commissione del 16 settembre 2020 che modifica l'allegato II parte I del regolamento (UE) 2018 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico
RD3	Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica
RD4	Regolamento delegato (UE) 2021/269 della commissione del 04 dicembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data di applicazione delle modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio
RD5	Regolamento delegato (UE) 2021/642 della commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici
RD6	Regolamento delegato (UE) 2021/715 della commissione del 20 gennaio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori
RD7	Regolamento delegato (UE) 2021/716 della commissione del 09 febbraio 2021 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria ai mangimi per taluni animali d'acquacoltura e trattamenti antiparassitari d'acquacoltura
RD8	Regolamento delegato (UE) 2021/1006 della commissione del 12 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica
RD9	Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della commissione del 07 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari
RD10	Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della commissione del 27 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini delle supervisioni del loro riconoscimento a norma dell'art. 33 par. 2 e 3 del regolamento CE n. 834/2007 del consiglio per le importazioni di prodotti biologici e dalle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione

<b>RETTIFICHE AI REGOLAMENTI</b>	
RR1	2018-10-17: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
RR2	2018-10-19: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
RR3	2018-10-29: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
RR4	2019-11-26: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
RR5	2020-12-29: rettifica al regolamento (UE) 2020/1794 della Commissione, del 16 settembre 2020, che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico
RR6	2021-01-11: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
RR7	2021-06-10: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell'ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all'elevata qualità di tali prodotti. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2009 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, **la produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione**, insieme alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, in conformità del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, e ai prodotti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in conformità del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>. In questo senso, la produzione biologica persegue gli stessi obiettivi della politica agricola comune ("PAC"), che sono parte integrante di tutti i regimi di qualità dell'Unione applicabili ai prodotti agricoli.

**Regolamento (UE) 2017/625** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, **e che abroga i regolamenti** (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (**regolamento sui controlli ufficiali**) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

# CONTROLLI UFFICIALI



La produzione biologica è un **sistema globale di gestione dell'azienda agricola** e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di **ambiente** ed azione per il **clima**, un alto livello di **biodiversità**, la salvaguardia delle **risorse naturali** e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di **benessere degli animali** e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e **procedimenti naturali**. La produzione biologica esplica pertanto una duplice **funzione sociale**, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei **consumatori** e, dall'altro, fornendo al pubblico **beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.**

Include 3 categorie:

1. Prodotti agricoli vivi o non trasformati (incluso il materiale di riproduzione vegetale)
2. Prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare
3. Mangimi

RESTA ESCLUSA LA RISTORAZIONE – NORME NAZIONALI

## piano di gestione dell'azienda agricola

CONSIDERANDO (24) - REG (UE) 2018/848

Al fine di sostenere e facilitare la conformità al presente regolamento, gli operatori, in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione, dovrebbero adottare, se del caso, **misure preventive** volte a garantire la **conservazione della biodiversità e la qualità del suolo**, a **prevenire e lottare contro gli organismi nocivi e le malattie**, ed **evitare effetti negativi sull'ambiente**, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali. Dovrebbero anche adottare, se del caso, **misure precauzionali proporzionate sotto il loro controllo**, al fine di evitare la **contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica** conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici, in conversione e non biologici.

I controlli ufficiali eseguiti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 per la verifica della conformità al presente regolamento includono, in particolare:

- a) la verifica dell'applicazione, da parte degli operatori, di **misure preventive e precauzionali** di cui all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 28 del presente regolamento **in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione.**

### Misure Preventive:

- conservazione della biodiversità
- qualità del suolo
- prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie
- misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali

### Misure Precauzionali:

- evitare la contaminazione da parte di sostanze non autorizzate – **rischio chimico**
- evitare la commistione con prodotti non biologici – **identificazione e tracciabilità**



**ANALISI DEI PERICOLI E RELATIVE AZIONI CORRETTIVE**

FASE	PERICOLO	AZIONE PREVENTIVA	PROCEDURE DI MONITORAGGIO	AZIONI CORRETTIVE	ANALISI DEL RISCHIO	EVIDENZE E/O DOC. DI REGISTRAZIONE
	<b>PERDITA DI TRACCIABILITÀ</b>					
RACCOLATA		Rintracciabilità di tutti i lotti di produzione aziendali/comprendoriali autoprodotti (appezzamento/anno di produzione).	Aggiornamento del registro BAC - scheda materie prime - entro 30 gg dall'evento.	Monitoraggio mensile con data significativa (ultimo gg del mese) dello stato di aggiornamento del registro.		Registro produzione vegetale BAC
		Separazione netta nel tempo e nello spazio e nella varietà (facilmente distinguibile) di eventuali produzioni convenzionali nella stessa azienda.				Registro produzione zootecnica BAC per le produzioni di autoimpiego nell'allegamento.
CONSERVAZIONE		Identificazione delle aree per lo stoccaggio.	Aggiornamento del registro BAC - scheda materie prime - entro 30 gg dall'evento.	Monitoraggio mensile con data significativa (ultimo gg del mese) dello stato di aggiornamento del registro.		Registro produzione vegetale BAC.
		Se del caso attribuzione del numero di lotto interno di magazzino.	Segnaletica orizzontale e verticale per lo stoccaggio dei prodotti.			Registro produzione zootecnica BAC per le produzioni di autoimpiego nell'allegamento.
VENDITA		Identificazione del cliente nei documenti di vendita.				Registro produzione vegetale BAC.
						Registro produzione zootecnica BAC per le produzioni di autoimpiego nell'allegamento.
		Specifica nei documenti di trasposto del numero di lotto attribuito				Registrazioni nel registro vendite.

VECCHI	NUOVI
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rispetto dei cicli naturali</li><li>▪ Divieto di OGM</li><li>▪ Divieto utilizzo radiazioni ionizzanti</li><li>▪ Divieto utilizzo tecniche clonazione</li><li>▪ Divieto allevamento animali poliploidi artificialmente indotti</li><li>▪ Limitazione input esterni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Promuovere le filiere corte e la produzione locale</li><li>▪ Conservare la fertilità dei suoli a lungo termine</li><li>▪ Contribuire a un ambiente non tossico</li><li>▪ Preservare gli elementi del paesaggio naturale</li><li>▪ Contribuire a un elevato livello di biodiversità (attraverso la diversificazione colturale)</li><li>▪ Vietare l'utilizzo di nanomateriali ingegnerizzati</li><li>▪ Incentivare l'utilizzo di sementi con elevato grado di diversità genetica</li></ul>

contribuire a tutelare l'ambiente e il clima



conservare a lungo termine la fertilità dei suoli

contribuire efficacemente a un ambiente non tossico


contribuire a un alto livello di biodiversità

# contribuire a tutelare l'ambiente e il clima



**ISPRA**


Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



**IL SUOLO È UNA RISORSA NON RINNOVABILE**



**IL SUOLO È UNA RISORSA DETERMINANTE  
PER CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO  
CLIMATICO**



<https://resoilfoundation.org/limportanza-del-suolo/>

- 1.1** Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono prodotte su suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso.
- 1.2** È vietata la produzione idroponica, vale a dire un metodo di coltivazione dei vegetali che non crescono naturalmente in acqua consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi.

Deroghe: • Germogli e cespi di cicoria • Coltivazione in vaso di piante ornamentali e aromatiche vendute in vaso • “Demarcated beds” (Finlandia, Svezia, Danimarca, superfici certificate prima del 28/6/2017) - fino al 2031 (relazione entro il 2026)

- 1.9.1** Nella produzione biologica vegetale si impiegano tecniche di lavorazione del suolo e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo, ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l'erosione.
- 1.9.2** La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:
- tranne nel caso di pascoli o prati permanenti, mediante l'uso della **rotazione pluriennale delle colture, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio;**
  - nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l'uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale; e
  - in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.

- 1.9.3** Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.9.1 e 1.9.2, è consentito utilizzare **unicamente, e solo nella misura necessaria**, i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti.
- 1.9.4** La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi

**1.10.1** La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:

- i nemici naturali,
- la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,
- la rotazione delle colture,
- le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici, e
- i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm).

**1.10.2** Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.10.1 o **in caso sussista un rischio comprovato per una coltura**, è consentito utilizzare **unicamente, e solo nella misura necessaria**, i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti.

contribuire a tutelare l'ambiente e il clima



conservare a lungo termine la fertilità dei suoli

contribuire efficacemente a un ambiente non tossico

contribuire a un alto livello di biodiversità



## ISPRA - Pesticidi nelle Acque - **Pesticidi**

- 67% dei 1.554 punti di monitoraggio delle **acque superficiali**
- 33,5% dei 3.129 punti delle **acque sotterranee**

Gli **erbicidi**, in particolare il glifosate, rimangono le sostanze riscontrate con maggiore frequenza – principalmente per le **modalità** e il periodo di utilizzo che ne facilita la **migrazione** nei **corpi idrici**, ma aumenta anche la presenza di **fungicidi** e **insetticidi**

**Alla diminuzione delle vendite però non corrisponde un'analoga diminuzione della frequenza di pesticidi nelle acque.**

<http://www.isprambiente.gov.it/it>

## I pesticidi danneggiano il cervello dei bambini? Ecco le prove

**Lo dice uno studio dello STOA (Science and Technology Options Assessment) del Parlamento Europeo in nella presentazione dei risultati dello studio dedicato alle differenze fra l'alimentazione biologica e quella convenzionale**

*I* pesticidi friggono il cervello dei bambini.

Più un bambino piccolo è esposto ai pesticidi - e più vi è esposta la madre durante la gravidanza - più egli, in età scolare, rischia problemi come deficit di attenzione e abbassamento del QI (quoziente di intelligenza). Si calcola che, in tutta l'Unione europea, a causa dell'esposizione agli organofosfati ogni anno vada perso un numero di punti QI pari a 13 milioni. Gli organofosfati sono i composti-base di molti pesticidi ed erbicidi ammessi nell'agricoltura convenzionale ma non in quella biologica. Tradotta in termini monetari, la sola perdita di punti QI legata agli organofosfati ha un costo economico valutabile in circa 125 miliardi di euro all'anno: all'incirca l'1% del PIL dell'UE.



Non esistono studi analoghi relativi ai cittadini europei. Tuttavia il livello di esposizione ai pesticidi dei cittadini europei è noto. E' quindi possibile proiettare sulla popolazione UE i risultati degli studi USA e stimare i danni causati da questa situazione. I pesticidi usati nell'agricoltura biologica sono pochi e non hanno un impatto neurotossico. I pesticidi impiegati in agricoltura convenzionale invece hanno un impatto neurotossico ed il feto è molto più sensibile della madre ai pesticidi: ma di regola l'UE, nella valutazione dei pesticidi, non tiene conto della neurotossicità per lo sviluppo.

Secondo lo studio dello STOA, gli esami del sangue e delle urine indicano che gli europei sono esposti agli organofosfati come gli statunitensi, e anche più di loro. Negli USA è stata dimostrata l'associazione fra l'esposizione delle donne incinte agli organofosfati e i problemi di sviluppo mentale dei figli all'età di due anni, la minore capacità di attenzione a 5 anni, il quoziente di intelligenza più basso a 7 anni, lo sviluppo cognitivo alterato a 12 e 24 mesi e fra i 6 e i 9 anni. Altri studi statunitensi, sempre relativi alla presenza di organofosfati ma stavolta nel sangue del cordone ombelicale: sviluppo mentale e motorio ritardato a tre anni, addirittura cambiamenti nella struttura del cervello in età scolare. Più ci sono organofosfati in corpo, più è alto il rischio che un bambino di 5 anni sviluppi l'ADHD; analoghi rischi anche a 8-15 anni.

Il verificarsi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica in prodotti commercializzati come prodotti biologici o in conversione e le misure prese al riguardo dovrebbero essere oggetto di **ulteriore osservazione da parte degli Stati membri e della Commissione**. La Commissione dovrebbe quindi sottoporre una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte dagli Stati membri riguardo ai casi in cui prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica siano stati oggetto di indagine. Tale relazione potrebbe essere corredata, se del caso, di una **proposta legislativa per un'ulteriore armonizzazione**.

In mancanza di una tale ulteriore armonizzazione, gli Stati membri che abbiano sviluppato approcci volti a evitare la commercializzazione, come prodotti biologici o in conversione, di prodotti contenenti un certo livello di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica per determinati fini dovrebbero avere la possibilità di continuare ad applicare tali approcci. Tuttavia, al fine di **garantire la libera circolazione** dei prodotti biologici e in conversione nel mercato interno dell'Unione, tali approcci non dovrebbero vietare, limitare o impedire l'immissione sul mercato di prodotti ottenuti in altri Stati membri nel rispetto del presente regolamento. Tali approcci dovrebbero pertanto applicarsi soltanto ai prodotti ottenuti sul territorio dello Stato membro che abbia scelto di continuare ad applicare siffatto approccio. Gli Stati membri che decidano di avvalersi di tale possibilità dovrebbero informare la Commissione senza indugio.

## **PIANO NAZIONALE SULLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRICOLO** **Direzione generale dello sviluppo rurale**

La diversità biologica è *l'unica* che può permettere di disporre di *‘informazioni genetiche’* atte a favorire la *‘capacità al costruttivismo’* degli esseri viventi in occasione di cambiamenti - allo stato attuale imprevedibili - sia delle condizioni ambientali sia delle esigenze di molecole *“bioattive”* con funzione *“nutrizionale”*, *“extranutrizionale”* e *“salutistica”* per l’uomo



Il Materiale Riproduttivo Vegetale si categorizza in:

- Materiale Riproduttivo Vegetale Bio - adatta alla produzione bio
- Materiale Eterogeneo Bio (autorizzato dopo una notifica alle autorità competenti con requisiti specifici per la commercializzazione)



«**materiale eterogeneo biologico**»: un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che:

- a) presenta caratteristiche fenotipiche comuni;
- b) è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui;

Possibilità di utilizzare materiale riproduttivo vegetale non bio (15 anni)


Una banca dati computerizzata deve essere costituita a livello nazionale per le tre categorie. Quando la banca dati prova la non disponibilità di materiale bio, l'Autorità Competente può autorizzare l'utilizzo di Materiale Riproduttivo Vegetale non bio.

Le piantine da trapianto sono escluse

The screenshot shows the 'Banca Dati Sementi' website within a browser window. The browser address bar shows the URL: <https://www.sian.it/gestderobio/start.do?op=0&referer=https%3A%2F%2Fwww.sian.it/>. The website header includes the SIAN logo and the text 'SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE' and 'Banca Dati Sementi'. The user is logged in as 'MILENA MONGARDI' (ODC). A sidebar on the left lists navigation options: Ricerca disponibilità [Richiesta deroga], Consultazione richieste deroga, Gestione richieste interesse, Lista Deroghe, Consultazione Specie/Varietà, and Lista Disponibilità. The main content area displays a list of news items, including: '01/04/2019 - E' stata rilasciata in Esercizio la nuova funzionalità di visualizzazione della data di inserimento di una varietà in BDSB [nella voce di "Gestione Specie/Varietà" per il profilo Ministero, in quella di "Consultazione Specie/Varietà" per il profilo Odc]', '14/03/2019 - Il manuale utente di riferimento ["Manuale utente Gestione Disponibilità Sementi Biologiche"] è disponibile/scaricabile al link "https://www.sian.it/portale-sian/servizio?sid=116"', '13/03/2019 - L'accettazione a sistema della "Richiesta di Deroga" ne determina automaticamente la validità [non sono previsti ulteriori tempi di attesa legati all'iter della richiesta]', '18/03/2019 - E' stata rilasciata in Esercizio la funzionalità che consente lo scarico su file EXCEL delle proprie deroghe inserite a sistema [nella voce di "Consultazione richieste deroga"]', '18/03/2019 - E' stata rilasciata in Esercizio la funzionalità che consente lo scarico su file EXCEL delle proprie disponibilità inserite a sistema [nella voce di "Gestione disponibilità"] per i profili di Fornitore/Venditore', '07/03/2019 - E' stata rilasciata in Esercizio la nuova funzionalità di "Lista Disponibilità" [e conseguente scarico su EXCEL] per i profili utilizzati da Ministero, Regioni ed Odc', and '07/03/2019 - E' stata rilasciata in Esercizio la nuova funzionalità di "Gestione Indirizzo sito WEB" [nella voce di "Gestione disponibilità"] per i profili di Fornitore/Venditore'. The footer of the website reads 'Copyright © 2009 | SIN s.r.l.'. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar with the text 'Scrivi qui per eseguire la ricerca', the date '14/05/2019', and the time '16:46'.



Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica o in conversione **non** è consentito il magazzinaggio di prodotti o sostanze utilizzati come mezzi tecnici diversi da quelli autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica.



avere una personalità legale

il cui costo di certificazione rappresenti più del 2% del fatturato bio o il fatturato bio sia sotto i 25.000 €

essere composto esclusivamente da agricoltori



ci deve essere prossimità geografica tra gli operatori del gruppo

la cui SAU non vada oltre:

- 5 ha
- 0.5 ha, in caso di colture protette
- 15 ha, in caso di pascoli permanenti

costituire un Sistema di Controlli Interni, con documenti, registri, procedure e responsabilità

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ANTONIO MARCONE

[mail: antonio.marcone@bioagricert.org](mailto:antonio.marcone@bioagricert.org)

Cell: 3452831680

[ID Linkedin: https://www.linkedin.com/in/antonio-marcone-b891b659/](https://www.linkedin.com/in/antonio-marcone-b891b659/)